

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)
Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti**
scrivi a: selezione@adapt.it*

Bollettino ADAPT 23 settembre 2019, n. 33

Il 19 settembre 2019, l'INPS e l'INL hanno sottoscritto una [convenzione](#) con le confederazioni sindacali Confindustria, Cgil Cisl e Uil. L'intesa disciplina le procedure per la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione del dato associativo e del dato elettorale ai fini della definizione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Questa raccolta è quindi finalizzata a calcolare un dato ponderato tra i due indici per stabilire quali siano le organizzazioni sindacali in possesso del requisito della c.d. maggiore rappresentatività comparata ai fini dell'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da assumere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, così come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25 della legge n. 549 del 1995. Non solo. La rilevazione è finalizzata anche ad individuare il contratto collettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, da applicare ai rapporti di lavoro nell'impresa per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, nonché, recita la convenzione, *"a tutti gli altri fini previsti dall'ordinamento"*. Conseguentemente, il dato rilevato secondo le modalità della convenzione e calcolato secondo gli Accordi Interconfederali che sono intervenuti sul punto, servirà ad individuare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative tutte le volte in cui la legge fa ad essi richiamo ([1]).

La convenzione giunge all'esito di un lungo percorso intrapreso dalle organizzazioni sindacali sottoscrittrici, iniziato con la sottoscrizione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e perfezionatosi con il Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che ha disciplinato i requisiti per consentire alle associazioni sindacali di accedere alla negoziazione dei contratti

collettivi.

Oggetto della convenzione e strumenti di rilevazione dei dati

All'art. 1 della convenzione, le confederazioni rinnovano la volontà di affidare all'INPS *"il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo"*, nonché, *"l'attività di raccolta del dato elettorale"*. Su quest'ultima attività, vi sarà la collaborazione operativa anche dell'INL. L'art. 1 parla di *"rinnovamento"*, in quanto già il 16 marzo 2015 le confederazioni sindacali aveva sottoscritto una convenzione per le medesime finalità, poi scaduta il 16 marzo 2018 a causa di una inattività e mancanza di impulso da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'INPS, con il supporto dell'INL, si occuperà anche della raccolta del dato elettorale – inteso quale insieme dei *"consensi ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica"* – e della sua ponderazione con il dato associativo (cfr. art. 1, comma 2).

L'art. 2 della convenzione disciplina il procedimento e gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici rileveranno il dato associativo e il dato elettorale. Per quanto concerne il primo, è previsto che l'INPS *"attribuisce uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL"* (cfr. art. 1, comma 1) e *"uno specifico codice identificativo a tutte le Organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza al fine della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro"* (cfr. art. 2, comma 2).

A fronte di questa procedura, le confederazioni sindacali sottoscrittrici si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS tanto la variazione dell'assetto dei contratti collettivi di lavoro riferibili al perimetro settoriale in cui rilevare la rappresentatività in relazione ai due indici precedentemente richiamati, nonché *"le sottoscrizioni e le adesioni delle Organizzazioni sindacali al Testo Unico sulla Rappresentanza"*.

È utile osservare che l'attribuzione del codice ai contratti collettivi è una prassi già utilizzata

dall'INPS. Infatti, le imprese devono inserire all'interno del modello UniEmens il codice alfa-numerico (il c.d. *codice contratto*) che identifica la fonte collettiva considerata dall'azienda ai fini dell'individuazione del valore della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Tuttavia, nei mesi precedenti, il CNEL, ai sensi dell'art. 99, comma 3 Cost. ha presentato un disegno di legge, ancora al vaglio del Parlamento, per creare un unico sistema di classificazione dei contratti collettivi, comune tanto ad esso che all'INPS ([2]). Infatti, ad oggi i due enti si avvalgono di un sistema di catalogazione alfa-numerico distinto.

È oltremodo opportuno osservare che dal tenore dell'art. 2, comma 2, sembrerebbe che agli enti pubblici sia consentito rilevare anche il dato associativo e il dato elettorale relativamente a quelle organizzazioni sindacali che pur non essendo direttamente sottoscrittori della convenzione, abbiano comunque prestato adesione al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014. E, in una certa misura, questa convenzione non dovrebbe essere valutata alla stregua di un nuovo accordo, che necessita di una ulteriore ratifica da parte di queste ma sarebbe un'intesa attuativa delle procedure già stabilite nell'accordo del 2014, al quale molte organizzazioni sindacali hanno deciso di prestare la propria adesione. Conseguentemente, questa convenzione estenderebbe i meccanismi procedurali per la misurazione della rappresentanza anche a quei sindacati che hanno aderito al Testo Unico del 2014 dopo la sua sottoscrizione.

Una rilevazione del numero delle organizzazioni sindacali che abbiano aderito al Testo Unico del 2014 è rintracciabile nell'allegato n. 3 alla circolare dell'INPS n. 76 del 14 aprile 2015 e nell'allegato n. 2 del messaggio dell'INPS n. 3142 del 28 luglio 2017, che aggiorna la precedente circolare circa il numero dei sindacati aderenti e i codici dei contratti interessati ai fini della rilevazione dell'indice di rappresentanza. Tra queste, risultano anche le organizzazioni sindacali c.d. minori (aderenti alle confederazioni sindacali Confsal e Cisl).

Contenuto della comunicazione UniEmens e determinazione del dato associativo

Chi comunicherà il codice attribuito al contratto collettivo e il codice identificativo dell'organizzazione sindacale alla quali i dipendenti aderiscono sarà il datore di lavoro attraverso la compilazione del modello UniEmens e quindi utilizzando la documentazione per la denuncia

contributiva (cfr. art. 2, comma 3). Inoltre, il datore di lavoro (o il professionista intermediario che agisce su delega ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12 del 1979) dovrà anche comunicare il numero complessivo dei lavoratori che all'interno dell'impresa aderiscono all'organizzazioni sindacale, il numero degli iscritti appartenenti all'unità produttiva con più di quindici dipendenti e rilevare anche se all'interno dell'impresa vi siano rappresentanze sindacali aziendali o meno. Questa rilevazione consente di consegnare all'Istituto una proiezione mensile di quella che è l'attività sindacale ma, come precisa la convenzione all'art. 2, comma 4, il dato associativo sarà calcolato *"su base nazionale"* e come *"media annua [...] sommando le singole rilevazioni mensili inerenti alle deleghe e dividendo tale somma per dodici"*.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'INPS, una volta elaborato il dato associativo sulla base della procedura indicata all'art. 2, comma 4 della convenzione, lo invia al Comitato di Gestione, organo istituito dall'accordo integrativo al Testo Unico del 2014, sottoscritto il 4 luglio 2017. Inoltre, l'art. 2, comma 7 prevede che *"entro il 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione della rilevanza pubblica delle informazioni afferenti alla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, l'INPS si impegna a mettere a disposizione del Comitato di Gestione [...] il numero dei datori di lavoro che dichiarano [...] l'applicazione"* di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro *"ed il relativo numero di dipendenti"*. Prosegue la disposizione prevedendo che *"il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta [...] regolato da ogni CCNL, è calcolato come media delle rilevazioni mensili riferite all'anno civile precedente"*. Questa previsione sembrerebbe essere volta a misurare anche il tasso di applicazione di ogni contratto collettivo, da combinare molto probabilmente anche con gli altri due indici ai fini della valutazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

La procedura per la rilevazione del dato elettorale

Circa la raccolta del dato elettorale, l'INPS si è impegnata a predisporre sul proprio portale una sezione dove le diverse sedi territoriali dell'INL accederanno per inserire i dati elettorali risultati dal rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (art. 3, comma 2), trasmessi dalle apposite commissioni elettorali (art. 3, comma 3). Anche il funzionario dell'INL dovrà seguire una procedura circa il caricamento dei dati. Infatti, egli dovrà garantire l'anonimato del lavoratore che ha preso parte all'elezione mentre dovrà far risultare *"esclusivamente il numero dei voti ottenuti da ogni*

Organizzazione sindacale in relazione alla specifica unità operativa dell'azienda".

La convenzione fissa al 10 febbraio il termine annuale entro cui terminare la raccolta dei verbali e l'ulteriore termine di 40 giorni entro cui l'INL dovrà consegnare l'elaborazione del dato tanto all'INPS quanto alle organizzazioni sindacali per ogni contratto collettivo considerato (cfr. art. 3, comma 4). Sul termine per la consegna del dato, la disposizione prevede che questo è "di regola" pari a 40 giorni, lasciando così intendere che anche se sarà consegnato con qualche giorno di ritardo, il dato sarà comunque utilizzabile. Sembrerebbe essere una scadenza indicativa ma non perentoria.

Ricevuta l'elaborazione del dato elettorale, l'INPS, entro il 30 aprile, comunicherà al Comitato di Gestione "il numero di lavoratori che hanno preso parte alle elezioni delle RSU rispetto al numero totale degli aventi diritto al voto, distinti per contratto collettivo nazionale di lavoro" (cfr. art. 3, comma 5).

Il meccanismo di ponderazione del dato associativo e del dato elettorale e loro pubblicazione

Una volta ricevuto il dato elettorale e il dato associativo, l'INPS, entro il 15 maggio di ogni anno, provvederà alla ponderazione dei due indici secondo le seguenti modalità stabilite dalla convenzione:

1. definirà il dato associativo – e cioè il numero di iscritti alla singola associazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero complessivo di iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico;
2. definirà il dato elettorale – e cioè il numero di voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie dalla singola organizzazione sindacale – in termini percentuali rispetto al numero totale dei voti validamente espressi;

3. sommerà il dato associativo con quello elettorale per calcolarne una “*media semplice*” secondo quanto previsto agli artt. 16, 20 e 21 del Testo Unico del 2014 (e cioè per il raggiungimento della soglia minima del 5% per partecipare ai negoziati e per accedere a tutte le procedure negoziali ai fini della stipula del contratto collettivo di categoria).

Terminata questa procedura di calcolo, entro il 31 maggio, l'INPS ne comunicherà l'esito al Comitato di Gestione. Entro il 31 luglio di ogni anno, le organizzazioni sindacali aderenti si impegnano a rendere noti i dati così calcolati (art. 5, comma 1), mentre l'INPS se ne avvarrà per fare i dovuti controlli sulla fruizione dei benefici contributivi di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 mentre l'INL per la corretta applicazione dei contratti. E ciò, oltre ad essere previsto dall'art. 5, comma 3 della convenzione, è desumibile anche da quanto disposto dall'art. 9, comma 3 della convenzione laddove è previsto che l'INPS e l'INL possano disdettare la convenzione a seguito della mancata pubblicazione dei dati da parte delle organizzazioni sindacali nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 5 della convenzione. Pertanto, gli enti pubblici ripongono una significativa fiducia sulle organizzazioni sindacali, in quanto da questo meccanismo ne deriverebbe un adeguato svolgimento della funzione ispettiva.

Misure di sicurezza, privacy, costi e durata della convenzione

La convenzione si chiude con la definizione dei costi che le confederazioni sindacali dovranno sostenere ai fini della certificazione dei dati – equamente ripartite – e le modalità di versamento (cfr. art. 6). Inoltre, sono richiamate ai fini del loro rispetto tutte le disposizioni di legge che presidiano la tutela dei dati personali (cfr. 7 e 8). La durata della convenzione avrà durata triennale e la richiesta di rinnovo da parte delle confederazioni sindacali dovrà essere presentata agli enti pubblici almeno tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 9). Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l'applicazione o l'interpretazione della convenzione, le parti hanno individuato come foro competente quello di Roma.

Schema di sintesi delle procedure previste dalla convenzione del 19 settembre 2019

10 febbraio	Termine ultimo per raccogliere i verbali relativi alle consultazioni elettorali per eleggere le RSU
30 marzo	L'INL trasmette l'elaborazione del dato elettorale all'INPS
30 aprile	L'INPS invia al Comitato di Gestione: a) numero di aderenti alle organizzazioni sindacali; b) numero di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi classificati con il codice alfa-numerico; c) numero dei voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali
15 maggio	L'INPS procedere alla ponderazione del dato associativo con quello elettorale
31 maggio	L'INPS trasmette i risultati della ponderazione al Comitato di Gestione
31 luglio	Termine ultimo per le organizzazioni sindacali di rendere noti i risultati

Codici identificativi delle organizzazioni sindacali aderenti al Testo Unico della Rappresentanza del 2014

(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
F00001	CGIL FILCAMS
F00002	CGIL FILCTEM
F00003	CGIL FILLEA
F00004	CGIL FILT
F00005	CGIL FIOM
F00006	CGIL FLAI
F00007	CGIL FLC
F00008	CGIL FP
F00009	CGIL NIDIL
F00010	CGIL SLC
F00011	CISL SCUOLA
F00012	CISL FAI
F00013	CISL FELSA

F00014	CISL FEMCA
F00015	CISL FILCA
F00016	CISL FIM
F00017	CISL FISASCAT
F00018	CISL FISTEL
F00019	CISL FIT
F00020	CISL FLAEI
F00021	CISL FP
F00022	CISL SLP
F00023	UIL FENEAL
F00024	UIL FPL
F00025	UIL POSTE
F00026	UIL SCUOLA
F00027	UIL UILA
F00028	UIL UILCOM
F00029	UIL UILM
F00030	UIL UILAPESCA
F00031	UIL UILTEC
F00032	UIL UILTEMP
F00033	UIL UILTRASPORTI
F00034	UIL UILTUCS
F00035	ANPAC
F00036	CISAL COMUNICAZIONI
F00037	CISAL TERZIARIO
F00038	CISAL FEDERENERGIA
F00039	CISAL FAILMS METALMECCANICI
F00040	CISAL FAISA
F00041	CISAL FEDERMAR
F00042	CISAL FIADEL
F00043	CISAL FIALC
F00044	CISAL SLA

F00045	CISAL EDILI
F00046	CISAL FAILTS
F00047	CISAL FNASLA
F00048	CISAL LEGEA
F00049	CISAL FAILP
F00050	CISAL FIALS
F00051	CISAL SINALV
F00052	CISAL FPC
F00053	CONFAIL
F00054	CONFAIL FAILC
F00055	CONFSAL COMUNICAZIONI
F00056	CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA
F00057	CONFSAL FAST
F00058	CONFSAL FIALS
F00059	CONFSAL FISMIC
F00060	CONFSAL SNALS
F00061	CONFSAL LIBERSIND
F00062	CONFSAL FNA
F00063	FAILMS
F00064	FSAA
F00065	FSAM
F00066	FSCA
F00067	FASVIP
F00068	SAVT METALMECCANICI
F00069	SAVT CHIMICI
F00070	SAVT GOMMAPLASTICA
F00071	SAVT MINIERE
F00072	SAVT EDILI
F00073	SAVT MARMI-LAPIDEI
F00074	SAVT LEGNO
F00075	SAVT COSTRUZIONI

F00076	SAVT TESSILI
F00077	SAVT ALIMENTARISTI
F00078	SAVT GRAFICI
F00079	SAVT TURISMO
F00080	SAVT ENERGIA
F00081	SAVT ELETTRICI
F00082	SAVT TRASPORTI
F00083	SAVT TRASPORTI-FUNIVIA
F00084	SAVT TERZIARIO
F00085	SAVT SANITÀ PRIVATA
F00086	SAVT SCUOLA PRIVATA
F00087	SAVT TELEFONIA
F00088	UGL AGROALIMENTARE
F00089	UGL ATTIVITÀ' FERROVIARIE
F00090	UGL AUTOFERROTRANVIERI
F00091	UGL CHIMICI
F00092	UGL COMUNICAZIONI
F00093	UGL COSTRUZIONI
F00094	UGL IGIENE AMBIENTALE
F00095	UGL MARI E PORTI
F00096	UGL MEDICI
F00097	UGL METALMECCANICI
F00098	UGL SANITÀ
F00099	UGL SCUOLA
F00100	UGL SICUREZZA CIVILE
F00101	UGL TERZIARIO
F00102	UGL TRASPORTO AEREO
F00103	UGL TELECOMUNICAZIONI
F00104	UGL VIABILITA' E LOGISTICA
F00105	USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU
F00106	USAS-ASGB METALL

F00107	USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER
F00108	USAS-ASGB TEXTIL
F00109	USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL
F00110	USAS-ASGB MEDIEN
F00111	USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV)
F00112	USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN
F00113	USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW
F00114	USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW)
F00115	USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST
F00116	USAS-ASGB SCHULE (SSG)
F00117	AVIA
F00118	ANPAV
F00119	ASLA COBAS
F00120	COBAS-LAVORO PRIVATO
F00121	SUL
F00122	FILAS
F00123	ADL VARESE
F00124	ANQUI
F00125	SNATER
F00126	OR.S.A FERROVIE
F00127	OR.S.A TRASPORTO AUTOFERRO TPL
F00128	OR.S.A MARITTIMI
F00129	CISAL FISAL
F00130	CONFSAL SNALV
F00131	SIAL-COBAS
F00132	ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO
F00133	USB LAVORO PRIVATO
F00134	SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione)
F00135	CONFINTESA
F00136	UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL)
F00137	SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.)

F00138	SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D)
F00139	CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB)
F00140	FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF & BADANTI (FLSCB)
F00142	CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS)
F00143	SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND)
F00144	CONFAEL TRASPORTO AEREO
F00145	CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO
F00146	CONFAEL SICUREZZA
F00147	CONFAEL TERZIARIO
F00148	CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI
F00149	CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITÀ
F00150	CONFAEL SANITÀ
F00151	CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
F00152	CONFAEL ENERGIA E CHIMICI
F00153	CONFAEL EDILI
F00154	CONFAEL SPETTACOLO
F00155	CONFAEL POSTE
F00156	CONFAEL MARINA MERCANTILE - PORTI - TRASPORTI - INFRASTRUTTURE
F00157	CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO
F00158	CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINADACATI EUROPEI (CSE)
F00159	FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA)
F00160	FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI)

Codici identificativi dei contratti collettivi nell'ambito dei quali misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali

(fonte: messaggio INPS n. 3142 del 28 luglio 2017)

Codice	Descrizione
C00001	METALMECCANICO
C00002	ORAFI E ARGENTIERI

C00003	CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, CERAMICA E ABRASIVI
C00004	GOMMA-PLASTICA
C00005	PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI
C00006	PETROLIO - ENERGIA
C00007	VETRO E LAMPADE
C00008	CONCIARIO
C00009	MINERARIO
C00010	COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE
C00011	EDILIZIA
C00012	LAPIDEI
C00013	LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE
C00014	CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE
C00015	LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO
C00016	TESSILE E ABBIGLIAMENTO
C00017	TESSILVARI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00018	CALZATURIERO
C00019	PELLETTERIA E OMBRELLI
C00020	ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI
C00021	OMBRELLI-OMBRELLONI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00022	OCCHIALERIA
C00023	RETIFICI MECCANICI DA PESCA
C00024	SISTEMA INTEGRATIVO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE INDUSTRIALI)
C00025	ALIMENTARE
C00026	PESCA MARITTIMA
C00027	CARTARIO E CARTOTECNICO
C00028	GRAFICO ED EDITORIALE
C00029	VIDEOFONOGRAFICI
C00030	FOTOLABORATORI
C00031	INDUSTRIA TURISTICA
C00032	TERMALE
C00033	GAS - ACQUA

C00034	SETTORE ELETTRICO
C00035	MOBILITA- AREA ATTIVITÀ FERROVIARIE
C00036	AUTOFERROTRANVIERI
C00037	LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI
C00038	SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00039	NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
C00040	AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
C00041	TRASPORTO A FUNE
C00042	TRASPORTO AEREO - PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI SETTORE TRASPORTO AEREO; - PARTE SPECIFICA VETTORI SETTORE TRASPORTO AEREO; - PARTE SPECIFICA CONTROLLO E ASSISTENZA AL VOLO - Parte specifica catering aeroportuale
C00043	SERVIZI ELICOTTERISTICI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00044	AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI)
C00045	SETTORE NAVIGAZIONE
C00046	INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA
C00047	TROUPES CINEAUDIOVISIVE
C00048	DOPPIAGGIO
C00049	GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
C00050	ESERCIZI TEATRALI
C00051	ESERCIZI CINEMATOGRAFICI
C00052	ATTORI E TECNICI DI TEATRI STABILI E COMPAGNIE PROFESSIONALI (ENTI AUTONOMI LIRICI)
C00053	TEATRI STABILI PUBBLICI E GESTITI DALL'ETI
C00054	IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE
C00055	DISTRIBUZIONE, RECAPITO E SERVIZI POSTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00056	SERVIZI AMBIENTALI non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00057	SERVIZI POSTALI IN APPALTO non più utilizzabile a partire da periodo 06/2017
C00058	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI
C00059	SOMMINISTRAZIONE LAVORO
C00060	VIGILANZA PRIVATA

C00061	OSPEDALITA' PRIVATA (NON MEDICI)
C00062	OSPEDALITA' PRIVATA (MEDICI)
C00063	SCUOLE PRIVATE
C00064	TELECOMUNICAZIONI
C00065	OSPEDALITA' PRIVATA (R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)
C00066	CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA
C00067	CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI
C00068	SCRITTURA DI PROSA, COMMEDIA MUSICALE, RIVISTA E OPERETTA

Giovanni Pigliararmi

Assegnista di ricerca presso il centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente Lavoro)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 [Gio_Pigliararmi](#)

[1] Tra le norme che rinviano ai contratti collettivi menzionati o, anche alle sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative si ricordano, oltre alla normativa previdenziale già richiamata: l'art. 1, comma 2, lett. m) del d.lgs. n. 66 del 2003, l'art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 276 del 2003, l'art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, l'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, l'art. 30, comma 3 della legge n. 183 del 2010, l'art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 148 del 2015, l'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2015, l'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 151 del 2015, l'art. 30, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 136 del 2016, l'art. 20, comma 1 della legge n. 81 del 2017.

[2] Trattasi del d.d.l. n. 1232 presentato dal CNEL nell'ambito della XVIII legislatura.

